

Consiglio regionale della Toscana

SEDUTA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 15 OTTOBRE 2024.

Presidenza del Vicepresidente del Consiglio regionale Stefano Scaramelli.

Deliberazione 15 ottobre 2024, n. 78:

Azienda ospedaliero-universitaria Careggi. Collegio sindacale. Indicazione al Presidente della Giunta regionale di un componente.

Il Consiglio regionale

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421);

Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 (Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419);

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);

Visto, in particolare, l'articolo 33 della l.r. 40/2005, il quale prevede che le aziende ospedaliero-universitarie, di cui all'allegato A della legge stessa, siano organizzate secondo la disciplina di cui all'articolo 2 del d.lgs. 517/1999;

Visto l'allegato A della l.r. 40/2005, il quale prevede l'Azienda ospedaliero-universitaria Careggi tra le aziende ospedaliero-universitarie;

Visto l'articolo 4, comma 3, del d.lgs. 517/1999, il quale prevede che al collegio sindacale delle aziende ospedaliero-universitarie siano applicate le disposizioni dell'articolo 3 ter del d.lgs. 502/1992 e sia composto da cinque membri, di cui uno designato dalla Regione, uno dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, uno dal Ministro della sanità, uno dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologia e uno dall'università interessata;

Visto l'articolo 3 ter, comma 3, del d.lgs. 502/1992, il quale dispone che il collegio sindacale duri in carica tre anni;

Visto l'articolo 41 della l.r. 40/2005, il quale disciplina la nomina ed il funzionamento del collegio sindacale delle aziende sanitarie e delle aziende ospedaliero-universitarie e, in particolare:

- il comma 1, il quale prevede che il collegio sindacale delle aziende ospedaliero-universitarie sia nominato dal direttore generale sulla base delle designazioni formulate ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del d.lgs. 517/1999;
- il comma 1 bis, il quale stabilisce che il Presidente della Giunta regionale designi un membro del collegio sindacale delle aziende ospedaliero-universitarie, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del d.lgs. 517/1999, previa deliberazione del Consiglio regionale;
- il comma 1 ter, il quale dispone che il Presidente della Giunta regionale provveda comunque alla designazione, qualora la deliberazione del Consiglio regionale di cui al comma 1 bis non sia approvata entro i quindici giorni antecedenti il termine di scadenza dell'organo.

Vista la nota del Direttore generale dell'Azienda ospedaliero-universitaria Careggi, agli atti del Consiglio regionale, prot. n. 5244/2.12 del 23 aprile 2024, con la quale richiede la designazione di un componente del Collegio sindacale dell'Azienda stessa, in previsione della scadenza dell'organo il 24 novembre 2024;

Preso atto che il mandato del Collegio sindacale dell'Azienda ospedaliero-universitaria Careggi scade il 24 novembre 2024;

Ritenuto, pertanto, di individuare, ai sensi dell'articolo 41, comma 1 bis, della l.r. 40/2005, un componente del Collegio sindacale dell'Azienda ospedaliero-universitaria Careggi, da indicare al Presidente della Giunta regionale, al fine di consentire il rinnovo dell'organo di cui trattasi;

Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione) e, in particolare:

- l'articolo 5 bis, il quale istituisce, presso il Consiglio regionale, l'elenco regionale dei revisori legali, il quale ha validità per tutte le nomine e designazioni relative ad incarichi di revisore unico e di componente dei collegi sindacali e dei revisori dei conti;
- l'articolo 7, comma 8, il quale prevede che il Consiglio regionale deliberi le nomine e le designazioni di propria competenza sulla base delle proposte presentate dai presidenti dei gruppi consiliari, da ciascun consigliere ovvero dalla Giunta regionale e che questi ultimi individuino i candidati in modo autonomo ovvero, per quanto concerne i revisori unici ed i componenti dei collegi sindacali e dei revisori dei conti, nell'ambito degli iscritti nell'elenco di cui all'articolo 5 bis della legge stessa;
- l'articolo 9, comma 2, il quale stabilisce che i soggetti candidati agli incarichi di revisore dei conti o di membro di collegio sindacale con funzioni anche di revisione dei conti devono essere iscritti nel Registro dei revisori contabili, ora divenuto Registro dei revisori legali;
- l'articolo 19, in ordine alla rappresentanza di genere negli atti di nomina o designazione di competenza del Consiglio regionale e degli organi di governo.

Vista la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 21 ottobre 2021, n. 107 (Istituzione dell'elenco regionale dei revisori legali per le nomine e le designazioni disciplinate dalla legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 "Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione"), con la quale sono disciplinate le modalità di istituzione e gestione dell'elenco regionale dei revisori legali;

Visto l'elenco regionale dei revisori legali di cui all'articolo 5 bis della l.r. 5/2008;

Vista la seguente proposta di candidatura pervenuta ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della l.r. 5/2008:

- Montagni Enzo.

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE);

Visto il regolamento adottato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 144 (Regolamento concernente le modalità di iscrizione e cancellazione dal Registro dei revisori legali, in applicazione dell'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati);

Verificata l'iscrizione del candidato nel Registro dei revisori legali, ai sensi dell'articolo 1 del d.m. economia e finanze n. 144/2012;

Preso atto che la proposta di candidatura pervenuta ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della l.r. 5/2008, unitamente alla documentazione prevista dall'articolo 8 della legge stessa, è stata trasmessa alla commissione consiliare competente ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge stessa;

Visto il parere espresso in data 9 ottobre 2024, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della l.r. 5/2008, dalla Terza Commissione consiliare, con il quale, a seguito dell'esame istruttorio della documentazione a corredo della suddetta proposta di candidatura, si propone al Consiglio regionale di indicare al Presidente della Giunta regionale il signor Montagni Enzo per la designazione quale componente del Collegio sindacale dell'Azienda ospedaliero-universitaria Careggi;

Ritenuto, pertanto, di indicare al Presidente della Giunta regionale il signor Montagni Enzo quale componente del Collegio sindacale dell'Azienda ospedaliero-universitaria Careggi, il quale, dalla documentazione presentata, risulta essere in possesso dei requisiti, nonché della competenza ed esperienza professionale, richiesti dalla natura dell'incarico;

Rilevata, dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal signor Montagni Enzo sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), l'assenza delle cause di esclusione, incompatibilità e conflitto di interesse previste dagli articoli 10, 11 e 12 della l.r. 5/2008;

Rilevato, dalla documentazione presentata, che il signor Montagni Enzo è in regola con le limitazioni per l'esercizio degli incarichi di cui all'articolo 13 della l.r. 5/2008;

Visto l'articolo 2, comma 2, lettera c), della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale);

Delibera

1. di indicare al Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 41, comma 1 bis, della l.r. 40/2005, quale componente del Collegio sindacale dell'Azienda ospedaliero-universitaria Careggi, il signor Montagni Enzo;
2. di trasmettere il presente atto al Presidente della Giunta regionale per gli adempimenti successivi.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007.

Il Consiglio regionale approva
con la maggioranza prevista dall'articolo 26 dello Statuto.

IL PRESIDENTE
Stefano Scaramelli